

Avv. Massimiliano Fabio
Patrocinante in Cassazione
Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà
Sant'Agata di Militello (ME)
Cod.Fisc. FBAMSM70D28F158V
P.IVA 02089130831
Tel - Fax 0941701160
massimilianofabio@pec.giuffre.it



giuridica 01.09.2015, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C, fase "C", su posto comune nella scuola primaria, come da contratto a Tempo Indeterminato del 01.12.2015;

2) che, in data 01.12.2015 la docente Tumminaro Giuseppa ha preso servizio nella "sede provvisoria" dell'Istituto Comprensivo "Fiorano Modenese 1^" di Fiorano Modenese (MO) - MOIC832004;

3) Che, l'istante ha superato il periodo di formazione e prova nell'a.s. 2015/16 previsto per i docenti neo - assunti nell'a.s. 2015/16, come da decreto di conferma nel ruolo emesso il 18.07.2016;

4) Che, la deducente:

- ha superato l'esame del concorso ordinario per esami e titoli ai fini dell'abilitazione per l'accesso al ruolo nella scuola primaria, bandito con D.D. del 06.04.1999, conseguendo l'abilitazione all'insegnamento nel posto comune e lingua inglese della scuola primaria;
- è sempre stata inserita a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente della Provincia di Enna della scuola primaria, con punti 25;

5) Che, la deducente ha partecipato alla FASE C della mobilità per l'a.s. 2016/17 per la scuola primaria con punteggio 24 (18+6);

6) Che, la Fase C della mobilità docenti 2016 prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti dalle GAE (graduatorie ad esaurimento) in fase "B" e "C" della



L.107/2015, obbligati per legge alla presentazione della domanda di mobilità nella quale possono esprimere l'ordine di preferenza territoriale dei 100 ambiti e delle 100 province;

7) Che, la ricorrente ha presentato la domanda di mobilità territoriale obbligatoria per la scuola primaria, cui fa espresso richiamo, ordinando secondo preferenza ambiti e province **ed indicando come primo ambito SICILIA AMBITO 0011 (ENNA);**

8) Che, la richiesta di mobilità è stata fatta con domanda del **24.05.2016**, che si allega in copia e richiama;

9) che, la domanda di mobilità presentata in data **24.05.2016**, a mezzo portale Istanze online del MIUR, è stata convalidata dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente;

10) che, l'USP competente con la convalida della domanda ha integralmente accettato, ai fini delle procedure di mobilità, quanto esposto e dichiarato nella domanda presentata in data **24.05.2016**;

11) Che, in data **29.07.2016**, a mezzo email delle **11.26**, la esponente ha ricevuto la comunicazione che, a seguito di “.. *quanto elaborato dalle procedure del Sistema Informatico del Ministero*”...“*Le comunichiamo che, per l'a.s. 2016/2017, ha ottenuto il Trasferimento presso: EMILIA ROMAGNA AMBITO 0011 -TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE*”;

12) Che, a seguito di tale comunicazione la ricorrente ha preso visione ed ha constatato che, ai sensi per gli effetti dell'O.M. n.241/2016, sono stati pubblicati i movimenti del personale docente a tempo indeterminato FASE



B - C - D della scuola primaria disposti per l'a.s. 2016/17, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1.09.2016, come da elenco dei trasferimenti, pubblicato con decreto dell'USP Modena, tra i quali è riportato il nominativo della scrivente;

13) che, con **Determina Sindacale numero 18/2016 del Comune di Nicosia**, la ricorrente è stata nominata componente del **consiglio di amministrazione della "Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia"**, così come da copia che si allega;

14) che, l'Azienda Silvo Pastorale di Nicosia, è un ente pubblico economico ed ai componenti del consiglio di amministrazione spettano gli stessi diritti e le stesse priorità dei consiglieri comunali e degli assessori, ovvero dei pubblici amministratori;

15) che, quanto sopra è dimostrato anche dall'originale della delibera del Consiglio Comunale numero 33 del 17 Aprile 2013 del Comune di Nicosia, nella quale all'art.1 dello Statuto, ivi allegato, viene specificato che **la natura giuridica della predetta azienda fa riferimento al Decreto Legislativo 267/2000, nonché agli articoli 139 fino al numero 160 del Regio Decreto n.3267/1993, nonché agli artt. dal n.137 al n.168 della Legge 1126/1926, all'art.4 della Legge 291/1952 e della Legge Regionale n.14/2006, art.17;**

16) che, così come risulta dal comma 10 dell'art.12 del predetto Statuto ai Consiglieri dell'Azienda spettano le stesse incompatibilità previste dall'art.78 del Decreto Legislativo 267/2000;



17) che, dalla lettura complessiva della Deliberazione di adozione dello Statuto, emerge chiaramente che si tratta di **nomina fiduciaria di amministratore di ente pubblico economico avente le stesse caratteristiche e funzioni di amministratore di ente locale;**

18) **che la normativa nazionale e regionale prevedono un'assoluta equiparazione tra la posizione del consigliere di amministrazione di enti economici territoriali, come enti pubblici quali comuni, province e regioni;**

19) che, il Consiglio di Stato con sentenza n.2605/2001 e la Cassazione Civile con ordinanza n.33691/2002, così come la Cassazione Civile n.3171/2002, hanno stabilito il principio secondo il quale gli **enti istituzionalmente dipendenti dall'ente locale e che assurgono rispetto ad esso ad un ruolo di organizzazione del sistema amministrativo, così come consorzi ed aziende speciali sono strumentali per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici e funzioni fanno parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati medesimi;**

20) che, in virtù di quanto sopra le funzioni che svolge la ricorrente sono di fatto equiparate e necessitano di quel rapporto di continuità e presenza che sono presupposto necessario per lo svolgimento del mandato amministrativo;

21) che il Tar Calabria con la sentenza n.394 del 2016 ed altre pronunce conformi sul punto hanno stabilito che l'articolo 78 del decreto legislativo 267/2000 (testo unico enti locali) risponde alla finalità di agevolare il



lavoratore investito di una carica pubblica, rimuovendo gli eventuali ostacoli che possono impedire il legittimo svolgimento del suddetto ufficio e, dunque, di porlo nelle condizioni di espletare il mandato elettorale, possibilmente senza limitazioni riconducibili all'attività lavorativa svolta;

22) che, nel caso in questione **la distanza e l'allontanamento della ricorrente da Nicosia (EN) rendono di fatto per la stessa assolutamente impossibile lo svolgimento del mandato e creano gravissimo pregiudizio e danno non solo alla ricorrente, ma alla funzionalità dello stesso ente, che non può svolgere regolarmente la propria attività;**

23) che, in mancanza di trasferimento di annullamento del trasferimento sarebbe costretta ad una scelta drammatica: dimettersi dalla carica pubblica ovvero rinunciare al posto di lavoro ed alla relativa retribuzione.

24) Che, l'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 dell'8.04.2016, è illegittima per tutti i motivi di fatto e di diritto svolti nel presente atto che si indicano in seguito e si richiamano nella presente premessa per brevità espositiva;

25) che, il non avere considerato il punteggio effettivamente spettante alla ricorrente costituisce **grave violazione di legge** nonché una evidente violazione del CCNI - contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 Aprile 2016 e concernente la mobilità del personale docente;

26) Che, la deducente, in adempimento a quanto previsto e disciplinato nel CCNI ha inserito come prima Provincia ai fini del trasferimento, la



Provincia di Enna indicando nelle preferenze territoriali come primo
Emilia Romagna Ambito 0011;

27) che, dall'esame del bollettino dei trasferimenti interprovinciali, verso la Provincia di Enna, risultano assegnati i seguenti docenti, **appartenenti alla stessa fase di mobilità della ricorrente, aventi punteggio inferiore e senza titolo di precedenza, assegnati in Provincia di Enna, nei seguenti ambiti provinciali ed, inoltre, risultano assegnati nella medesima provincia di Enna, anche Docenti inseriti nelle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, con punteggio inferiore e senza titolo di precedenza, come dal seguente elenco:**

Regione	Provincia	Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Punteggio	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione Tipo Posto
Sicilia	Enna	CRISCI	KATIA	19/04/1983	EN	18	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	COSTA	MARIA CATENA	09/05/1982		17	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	L'ACQUA	ROSA MARIA LUCIA	23/08/1968	EN	17	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	BUTTAFUOCO	MARIA	25/03/1981	EN	16	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	LOTARIO	BASILIA	25/11/1975	CT	14	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	CAPIZZI	PAOLO	11/08/1982	EN	12	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	FERRIGNO	DANIELA	17/09/1983	CL	12	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Enna	LO PORTO	MARIA AUSILIA	24/05/1982		12	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	NOTO	ORIANA	05/08/1979	EN	24	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	CICERO	MARILENA	24/12/1977	ME	23	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	DAINOTTO	ELISA ROSA	16/04/1973	EN	23	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	GIUNTA	GIULIANA	28/02/1984	EN	23	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	BARBAGALLO	BARBARA	10/01/1974	EN	22	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	PUGLISI	SABRINA	04/04/1974	EN	21	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Enna	SANTORO	CINZIA	25/02/1976	EN	21	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	PALERMO	ANNAMARIA	30/04/1979	CT	20	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE



Sicilia	Enna	DIGANGI	GIACOMA	12/06/1979	EN	19	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	FARACI	MARIANTON ELLA	22/09/1983	EN	19	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE

28) Che in particolare:

- la docente **Lotario Basilia (n.25.11.1975)**, assunta da Graduatoria ad esaurimento, concorrente alla stessa fase di mobilità della ricorrente, **senza precedenza di legge e con 14 punti**, è stata assegnata all'ambito SICILIA Ambito 00011, primo ambito richiesto dalla ricorrente, che è invece stata assegnata in **Emilia Romagna Ambito 00011**, pur avendo un punteggio superiore, pari a **24 punti**;

- le docenti **Barbagallo Barbara, Puglisi Sabrina, Santoro Cinzia, Palermo Anna Maria e Faraci Antonella**, come generalizzate nel superiore elenco, assunte da Graduatoria ad esaurimento, concorrenti alla stessa fase di mobilità della ricorrente, senza precedenza di legge e con punteggio inferiore, sono state assegnate all'ambito SICILIA Ambito 00011, primo ambito richiesto dalla docente Tumminaro, che è invece stata assegnata in **Emilia Romagna Ambito 00011**, pur avendo un punteggio superiore, pari a **24 punti**;

29) Che, l'esame della domanda e dei titoli della domanda di mobilità presentata dalla deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, avrebbe dovuto imporre **il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato**, criterio che, nel caso in esame, non è



stato rispettato in violazione delle previsioni normative del CCNI mobilità e di legge;

30) Che, le procedure adottate dal MIUR sono illegittime in quanto in violazione di norme di legge e delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non è stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati dal MIUR nella scelta ed individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità (con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento), né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, ed è stata affidata l'intera procedura di trasferimento ad un imprecisato "algoritmo", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri e modalità operative, il tutto con una assoluta impossibilità di verificare, con certezza, le procedure adottate;

31) Che, per quanto sopra, risulta impossibile per la deducente confrontare e verificare la veridicità degli elenchi ed i punteggi dei docenti in tutti gli ambiti e province che sono stati riportati nelle domande di trasferimento, impedendo, di fatto il controllo certo delle procedure adottate;

32) che, con atto di reclamo - contestazione del 05.08.2016, la ricorrente ha impugnato il trasferimento presso l'**Emilia Romagna Ambito 00011**, in quanto contrario alle norme di legge, basato su procedure illegittime ed incostituzionali, che non hanno tenuto conto del punteggio



spettante e delle sedi scelte, con la conseguente richiesta del trasferimento nel Comune di Nicosia;

33) Che, in data 24.08.2016, a mezzo PEC delle ore 10.14, la esponente ha ricevuto la comunicazione che *“la Sua assegnazione per il prossimo triennio è presso l'istituto: MOIC832004 - I.C. FIORANO MODENESE 1^ (AMBITO EMR0000011) - tipo posto: comune, classe di concorso: EEEE - SCUOLA PRIMARIA”*;

34) Che, in data 01.09.2016, con grave dispendio di risorse familiari, personali ed economiche, la ricorrente si è recata ed **ha preso servizio presso MOIC832004 - Istituto Comprensivo, Fiorano Modenese 1^ "Enzo Ferrari" di Fiorano Modenese (MO) dove attualmente è in servizio**;

35) Che, la ricorrente ha atteso e non ha proceduto immediatamente in via giudiziaria ed urgente nella speranza che il MIUR, alla luce delle evidenti ragioni della stessa, ottenesse l'assegnazione provvisoria in provincia di Enna;

Sui fatti relativi alla assegnazione provvisoria e sulle condizioni familiari e lavorative della ricorrente

36) che la ricorrente, in data **1.08.2016**, ha inoltrato anche "Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola dell'infanzia - anno scolastico 2016/17", indicando la priorità spettante ai sensi dell'art.8 comma 1 punto IV lettera m) del CCNI sulle utilizzazioni per l'a.s. 2016/17, in quanto lavoratrice madre di due figli di anni 10 e 13;



37) che la ricorrente, in data **11.08.2016**, ha inoltrato anche "Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola primaria - anno scolastico 2016/17", indicando la priorità spettante ai sensi dell'art.8 comma 1 punto IV lettera m) del CCNI sulle utilizzazioni per l'a.s. 2016/17, in quanto lavoratrice madre di due figli di anni 10 e 13;

38) che in entrambe le domande ha indicato le preferenze nelle sedi scelte, secondo il seguente ordine:

	CODICE	DIZIONE IN CHIARO
1	ENEEF892A0	Comune di NICOSIA
2	ENEEE536Z8	Comune di LEONFORTE
3	ENEEF900A3	Comune di NISSORIA
4	ENEEA478V1	Comune di ASSORO
5	ENEEA070V6	Comune di AGIRA
6	ENEEB381W2	Comune di CALASCIBETTA
7	ENEEC342X8	Comune di ENNA
8	ENEEB849Y7	Comune di GAGLIANO CASTELFERRATO
9	ENEEC480X6	Comune di CERAMI
10	ENEEL448F9	Comune di TROINA
11	ENEEH221C3	Comune di REGALBUTO
12	ENEEM011G9	Comune di VILLAROSA
13	ENEE000VT8	Provincia di ENNA

39) Che, in data 03.09.2016, sul sito istituzionale, dell'USP Enna sono state pubblicate le graduatorie definitive dei docenti richiedenti l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria interprovinciale per la **scuola primaria** relative all'a.s. 2016/17;

40) Che, in data 15.09.2016, sul sito istituzionale, dell'USP Enna sono state pubblicate le graduatorie definitive dei docenti richiedenti l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria interprovinciale per la **scuola dell'infanzia** relative all'a.s. 2016/17;



41) che la reclamante è inserita per la scuola primaria al posto n.119 e per la scuola dell'infanzia al posto n.71 per l'assegnazione provvisoria su posto comune e lingua, con precedenza di legge spettante alle lavoratrici madri di figli minori di 12 anni, prevista dall'art. 8, comma 1, punto IV lettera m) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2016/17, e con punteggio **12**, oltre 6 punti per ricongiungimento;

42) che, la lett. C) del CONTRATTO REGIONALE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 del 24.08.2016, consente, ai docenti titolari di posto comune non in possesso del titolo di specializzazione, di chiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale su posti di sostegno;

43) che, la ricorrente in data 26.08.2016, nella speranza di ottenere il riavvicinamento al proprio nucleo familiare, ha inviato all'Ufficio VIII-ambito territoriale di Enna (USP **Enna**), la disponibilità all'insegnamento su Sostegno in assenza di titolo di specializzazione e all'accettazione di spezzoni di ore e posti part-time;

44) Che la docente Tumminaro Giuseppa non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/17 ed in atto è ancora in servizio a Fiorano Modenese (MO), con grave pregiudizio e danno;

45) che il CCNI concernerebbe le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/17, prevede all'Art. 8, co.1, il seguente ordine di precedenza:



I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE;

II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

III. PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

IV. ASSISTENZA

V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

46) che il CCNI concernere le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/17, individua all'Art. 8, co.1, punto IV i soggetti beneficiari della precedenza per "Assistenza", differenziandoli per lettera, come segue:

g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela², di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge di soggetto con disabilità in situazione di gravità o solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o



eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

i) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

l) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.

m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.



- Che il suddetto punto IV dell'art.8, co.1 del suddetto CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/17, relativamente alla individuazione dei beneficiari del diritto di precedenza individuati alle lettere l) e m), non è stato riconosciuto alla ricorrente, sebbene previsto dal CCNI anzi detto e sebbene la deducente ne abbia i requisiti in quanto il proprio nucleo familiare è composto da:

- Vanadia Antonino nato il 13.06.1965 (marito)

- Vanadia Andrea nato il 16.11.2002 (figlio)

- Vanadia Stefano nato il 24.11.2005 (figlio)

47) Che tale legittimo diritto di precedenza previsto dalle lettere l) e m) del punto IV "Assistenza" dell'art.8, co.1 del CCNI concernere le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/17, risponde alle esigenze e criteri di "protezione e tutela" della famiglia;

48) Che la suddetta mancata assegnazione della sede provvisoria per l'a.s. 2016/17 ha determinato un evidente pregiudizio e danno irreparabile alla reclamante in quanto non le è stato assegnato il posto e la sede dovuta in provincia di Enna;

49) che la reclamante si è vista, presumibilmente, superare anche da docenti privi di precedenza di legge, in virtù di quanto previsto dall'art.8, co.1, ai punti II e V del CCNI concernere le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/17, relativamente al PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO



NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ ed al PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO, che hanno diritto di precedenza ed al posizionamento prioritario, non disciplinato e non previsto dalle norme di legge, rispetto alla scrivente;

50) che, ai fini della mancata trasparenza delle procedure di assegnazione, nella graduatoria definitiva i titoli di precedenza dei docenti posti in graduatoria sono coperti da asterischi e non consentono l'individuazione esatta del tipo di precedenza attribuita;

51) che l'impossibilità di effettuare alcun controllo delle singole precedenze e priorità attribuite ai beneficiari, congiuntamente al ridotto termine di presentazione del Reclamo, che a sua volta comprime il diritto di accesso agli atti nelle tempistiche utili, impedisce il rispetto del principio di trasparenza degli atti posti in essere dalla P.A.;

52) che tale principio di trasparenza, secondo il quale l'azione amministrativa deve essere visibile e controllabile, è lesa anche dalla mancata conoscenza del numero dei posti che sarebbero stati attribuiti in assegnazione provvisoria nella provincia di **ENNA**;

53) Che tale mancata assegnazione provvisoria, discrimina ulteriormente la reclamante in quanto madre di due figli di anni 10 e anni 13 , che non viene tutelata al pari degli altri genitori;

54) che, il figlio della ricorrente, Vanadia Stefano, sta subendo un gravissimo pregiudizio e danno alla propria salute a causa



dell'allontanamento dalla madre, così come risulta dal certificato della azienda sanitaria provinciale di Nicosia del 9 Novembre 2016 - Dipartimento di Salute Mentale nel quale è certificato quanto segue:
"Sindrome da disadattamento causato dalla prolungata assenza della madre che il bambino vive con sentimenti abbandonici. Presenti sentimenti di colpa disistima con tendenza al ritiro sociale. Presente tristezza perdita di interesse con grave riverbero sulle prestazioni scolastiche. Presenti disturbi dell'attenzione e della concentrazione. Disturbi del comportamento caratterizzati da irritabilità impulsività. Riferita enuresi notturna."

55) che, anche a causa della irritabilità e dello stato psichico, il minore ha mutato radicalmente il proprio comportamento tanto che in data 13 Novembre 2016, proprio a causa del suo stato mentale, è caduto mentre camminava in bicicletta riportando la frattura del polso sinistro e ferita lacerocontusa nella regione mentoniera, come da certificazione del Pronto Soccorso P.O. di Nicosia;

56) che tale stato di disagio del minore può portare a conseguenze ancora più tragiche se non viene immediatamente rimossa la causa di tale condizione;

57) Che le procedure di assegnazione della sede definitiva e il trasferimento della ricorrente, in Emilia Romagna a Modena, con la conseguente mancata assegnazione della sede definitiva presso la Provincia di Enna **sono illegittime, viziate e gravemente irregolari**



e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti.

MOTIVI DI DIRITTO

A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n°241 del 08.04.2016 – violazione dell'art. 3 e segg. l. n°241/1990 – violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Come riferito in narrativa, la ricorrente, nell'ambito del procedimento di mobilità per il personale docente per l'anno scolastico 2016/17, è stata trasferita in **EMILIA ROMAGNA AMBITO 0011** e assegnata per il triennio 2016/19 all'Istituto *I.C. FIORANO MODENESE 1^* di Fiorano Modenese (MO), mentre altri docenti, pur avendo in graduatoria un punteggio inferiore al suo, sono stati trasferiti in provincia di Messina e in ambiti territoriali più vicini al loro luogo di residenza, come indicato in premessa.

Niente di più illogico, arbitrario e anti-giuridico.

La fondatezza delle ragioni della ricorrente è stata di recente riconosciuta dal **Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, con provvedimento del 31.10.2016**, depositato in data 02.11.2016, relativo al procedimento n.2497-1/2016 R.G., con il quale il Giudice del Lavoro, accogliendo



totalmente il Ricorso ex art.700 cpc, in corso di causa, avanzato dallo scrivente difensore, in un giudizio avente oggetto-fattispecie analoga a quella in esame, ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento, ma soprattutto la integrale illegittimità e violazione di legge da parte del MIUR nelle procedure di assegnazione delle sedi.

In particolare con tale decisione, che si allega e richiama integralmente, il Tribunale ha ritenuto e dichiarato l'illegittimità dell'operato del MIUR per le seguenti violazioni:

- violazione dei principi di rango istituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione (art.97 Cost.);
- dell'art.1, comma 108 legge n.107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine dalla tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale n.241/16;
- della legge n.62/00;
- dell'art.13 del contratto di mobilità.

Di particolare rilevanza è, anche, la parte in cui nella decisione viene affermata l'illegittimità delle fasi previste dall'O.M.241/2016 e riconosciuto il diritto ad ottenere il punteggio per il servizio svolto negli istituti paritari, fatto non riconosciuto dal Ministero. **(cfr. Trib.Patti - Sez.Lav., ord. 31.10.16)**

In aggiunta, è importante evidenziare come in analoga ed identica questione sia stata di recente già affrontata anche dal Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro che, con una ineccepibile pronuncia resa lo scorso 1



settembre, ha censurato l'operato dell'Amministrazione scolastica in quanto: *"... appare evidente che la ricorrente, nelle medesime condizioni delle altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore"* (**cf. Trib. Salerno – Sez. Lav., ord 01.09.16**).

In effetti, il Giudice salernitano, accertati e ritenuti i macroscopici errori compiuti dalla P.A. nell'assegnazione delle sedi ai vari docenti interessati dalla mobilità territoriale, non ha potuto far altro che annullare il trasferimento oggetto di contestazione, in quanto adottato in palese violazione della vigente normativa di settore.

Ebbene, con la L. n°107/2015, è stato previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, la cui partecipazione è stata riservata, dapprima ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 e, successivamente, a quelli (tra cui la ricorrente) assunti con il piano straordinario previsto dall'art. 1 comma 98, lett. b) e c) ed assegnati su sede provvisoria per l'a.s. 2015/2016.

La mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è disciplinata dal CCNI siglato l'08.04.2016 e dall'O.M. n°241 dell'08.04.2016, entrambi fondati sulle previsioni di carattere generale di cui all'art. 1, comma 108, della L. n°107/2015 (c.d. "Buona Scuola").



Nello specifico, per quanto qui più interessa, l'art. 6 del CCNI del 08.04.2016 – relativamente alla “Fase C” cui ha partecipato la ricorrente (mobilità per assegnazione della sede definitiva su ambito nazionale) – ha previsto che *“Gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, l’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza; (...)”*

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito nell’allegato 1.”

Orbene, l'allegato 1 del medesimo CCNI prevede, relativamente alla Fase C, che *“per ciascuna delle operazioni l’ordine della graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuno preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine di cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e preferenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore età anagrafica”.*



Sicchè, alla stregua della normativa citata, l'Amministrazione resistente, nel procedere all'assegnazione delle sedi nell'ambito della Fase C, così come nelle altre tre fasi della mobilità, **avrebbe dovuto necessariamente attenersi all'unico criterio possibile, ovvero quello del punteggio più alto,** valutate anche le eventuali preferenze previste dall'art. 13 del citato CCNI.

In altri termini, il docente avente un punteggio più alto avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva tenuto conto dei posti disponibili e secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

L'Amministrazione scolastica, **evidentemente per errori di funzionamento del sistema predisposto (non potrebbe essere altrimenti), ha immotivatamente** proceduto all'assegnazione degli ambiti territoriali non rispettando in alcun modo l'origine della graduatoria determinando dai punteggi conseguiti dai singoli candidati.

Difatti, **la ricorrente, incredibilmente, con un punteggio di 24 punti (oltre i 6 punti per il ricongiungimento familiare), è stata trasferita in Emilia Romagna, a Fiorano Modenese, (a distanza di circa 1300 chilometri dal Comune di residenza), mentre altre colleghe e/o colleghi, nelle medesime condizioni e con un punteggio inferiore al suo, sono stati trasferiti in uno degli ambiti più vicini e dalla stessa indicati a titolo preferenziale.**

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo (rinviando per il resto al bollettino dei movimenti pubblicato dal MIUR), si riporta di seguito un



elenco di alcuni docenti che, aventi un punteggio inferiore a quello della
ricorrente, **addirittura anche pari a zero e senza alcuna
precedenza di legge come nel caso dei docenti Tona Calogera
(n.22.02.1983) e Giangrasso Salvatore Vincanzo (n.07.10.1969),**
sono stati assegnati ad ambiti territoriali della Regione Sicilia, su posti
comuni o di lingua che avrebbero potuto essere attribuiti alla docente
Tumminaro, che invece è stata inspiegabilmente trasferita in Emilia
Romagna e non assegnata in Sicilia:

Regione	Provincia	Cognome	Nome	Data nascita	Segno nascita	Punteggio	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione e Tipo Posto
Sicilia	Agrigento	TONA	CALOGERA	22/02/1983	CL	0	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	GIANGRASSO	SALVATORE VINCENZO	07/10/1969	TP	0	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	VESCO	ORNELLA	04/06/1961	MI	12	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	BUONPANE	EMANUELA NUNZIA	24/03/1981	CT	12	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CARDULLO	TINDARA	26/09/1973	ME	12	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CORTESE	ROSSELLA MARIA ANTONELLA	13/06/1983	CL	12	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CASTRO	ROBERTA MARIA	11/12/1983	CT	12	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CATENA	SEBASTIANA BARBARA	03/12/1974	CT	12	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	ALLEGRA	GIUSEPPA	03/09/1983	CT	12	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	MAMMANA	ANGELA LIDIA	03/08/1982	RG	12	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	PIGNATARO	NICOLA	11/06/1962	CT	12	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	PIZZO	MARIA MADDALENA	29/10/1976	CL	12	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	SPINELLA	MARIA ADELE	07/04/1984	CT	12	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	VALASTRO	ROSSELLA	23/08/1982	CT	12	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	CAPIZZI	PAOLO	11/08/1982	EN	12	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	FERRIGNO	DANIELA	17/09/1983	CL	12	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Enna	LO PORTO	MARIA AUSILIA	24/05/1982		12	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CATALDO	DANIELA	30/05/1965	PA	12	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DI GIOVANNA	ALESSANDRA	17/02/1981	AG	12	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	GIANNETTINO	CLAUDIA	03/05/1983	PA	12	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MILITELLO	MARIA ELINA	15/12/1979	PA	12	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE



Sicilia	Palermo	MANNO	ANTONELLA	02/06/1980	TP	12	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	BONOMO	MONICA	23/03/1976	RG	12	SIC0000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	GAROFALO	GIOVANNA	24/03/1962	RG	12	SIC0000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	GUARNACCIA	DONATELLA	02/06/1974	RG	12	SIC0000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	GUASTELLA	VALENTINA	07/11/1980	RG	12	SIC0000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	CONFORTI	GIOVANNA	16/09/1980	SR	12	SIC0000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	CAPRARO	ALFONSINA	22/08/1970	AG	13	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	LICATA	MARIA GRAZIELLA	22/11/1973		13	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	VASSALLO	DANIELA	02/10/1979	PA	13	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	LOTARIO	BASILIA	25/11/1975	CT	14	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	AMICO	GIUSEPPINA	26/12/1980	TP	14	TPEE00301X	VIA G.B.FARDELLA U.DI DI SAVOIA	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	ALBANO	CHIARA	13/09/1983	PA	15	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	LIPARI	AMELIA	13/12/1961	AG	15	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	IMBORDINO	CARMELA GIUSEPPA	10/04/1968	AG	15	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	SCHEMBRI	VANESSA	01/12/1983	AG	15	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	SPATARO	ASSUNTA	03/12/1982	AG	15	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CELANO	CARMELINA	31/05/1969	CT	15	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CAMMARATA	DANIELA	19/09/1974	EN	15	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	D' ANGELO	ELENA	30/05/1982	SR	15	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	FINOCCHIARO	MARCELLA	26/04/1973	CT	15	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	GALEANO	GRACE VALENTINA	25/02/1980	CT	15	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	LO MASCOLO	CARMELA MARINA	17/06/1965	CT	15	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	MAZZAGLIA	AGATA VALERIA	21/07/1970	CT	15	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	PATANE'	IMMACOLATA	17/06/1982	CT	15	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	RESTUCCIA	DANIELA	16/05/1981	ME	15	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	SALINITRI	GRAZIELLA	31/12/1976	CT	15	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	SPINELLA	MARIA VENERA	03/09/1983	CT	15	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	TORRISI	ANNA	22/04/1973	CT	15	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	VITRIOLO	ANDREA	04/08/1980	EN	15	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CIACCIO	CONCETTA	29/12/1981	PA	15	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TAIBI	MARIA PIA	25/07/1971	PA	15	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	MARZA'	ELEONORA	27/10/1980	CT	15	SIC0000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	ITALIANO	CORRADO	22/11/1983	SR	15	SIC0000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	VARISANO	GIUSEPPE	05/06/1980	AG	16	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	FINOCCHIARO	MARIO	06/06/1968	CT	16	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE



Sicilia	Catania	PAPPALARDO	VALERIA	17/10/1981	CT	16	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	BUTTAFUOCO	MARIA	25/03/1981	EN	16	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MUSCOLINO	MELANIA	30/04/1981	PA	16	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	GULLO	TERESA	25/04/1979	TP	16	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	VITTA	ROSALINDA	21/06/1979	TP	16	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	DI ROSA	MIRIAM	16/02/1981	AG	17	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	GUIDA	LOREDANA	25/04/1975	AG	17	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	PULLARA	ROSALIA	25/01/1978	AG	17	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	RANERI	LAURA VIVIANA	02/11/1981	AG	17	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	DOMINA	LORETTA	24/07/1982	SR	17	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	FELIS	LOREDANA CONCETTA	03/07/1983	CT	17	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	OLINDO	NADIA	16/07/1978	CT	17	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	MAGRI'	ROSA	28/04/1984	CT	17	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	RUBBINO	DANIELA ROSALINDA	01/06/1977	ME	17	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	RAPISARDA	LUCIA	27/12/1960	CT	17	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	SEMINERIO	CALCEDONIO FABIO	24/07/1979	AG	17	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	COSTA	MARIA CATENA	09/05/1982		17	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	L'ACQUA	ROSA MARIA LUCIA	23/08/1968	EN	17	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CAMINITA	SALVATORE	05/07/1981	PA	17	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	LUGLIO	AGNESE	16/02/1977	PA	17	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	LUPO	PINA	16/10/1979	AG	17	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	IMBURGIA	MARIA	19/05/1979	PA	17	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PECORARO	CLAUDIA	15/03/1973	PA	17	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	RICCOBONO	ANNA	09/05/1981	PA	17	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	RENDA	ELISABETTA	25/10/1986	PA	17	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	SPRIO	VINCENZA	16/09/1981	AG	17	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TORNESE	FRANCESCA	01/12/1976	PA	17	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	NICOLOSI	SILVIA	28/08/1982	EN	17	SIC0000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	FERLAZZO	FRANCESCA	19/06/1981	TP	17	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	CASTELLI	ANNAMARIA	10/08/1977	AG	18	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	LENA	ROSANNA	05/02/1981	AG	18	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	LO PRESTI	LAURA GIUSY	23/04/1979	AG	18	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	MOSCATO	MARIA CRISTINA	30/06/1977	AG	18	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	NASCÈ	SALVATORE	07/11/1981	AG	18	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	SCICHILONE	ILEANA	31/08/1983	AG	18	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Caltanissetta	BICCERI	BENEDETTA FLORINDA	05/11/1975	CL	18	SIC0000005	SICILIA AMBITO 0005	AN	COMUNE



Sicilia	Caltanissetta	MARSANA	ROSARIA LOREDANA	01/03/1969	CL	18	SIC00000005	SICILIA AMBITO 0005	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	BONTEMPO	ROSALIA	14/11/1982	EN	18	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CANNAVO'	MARIA GRAZIA	10/11/1977	CT	18	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CARBONARO	LETIZIA	22/06/1969	CT	18	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	FUSTO	ELVIRA	28/02/1962	CT	18	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	GRASSO	AGATA MARIA	27/09/1972	CT	18	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	MAUGERI	GRAZIELLA	30/10/1973	CT	18	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	MONTAGNA	MARIA PIA	22/10/1983	CT	18	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	MESSINA	MARILENA	29/07/1981	CT	18	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	AMATO	ELISA	09/04/1978	CT	18	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	NIBALI	VALERIA	28/06/1979	CT	18	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	TERRANOVA	BENEDETTA STEFANIA	11/02/1984	CT	18	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	CRISCI	KATIA	19/04/1983	EN	18	SIC00000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BECCHINA	GIOVANNA CATIA	13/01/1972	PA	18	PAEE8AP019	I.C. M. RAPISARDI	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CIACCIO	MARIA BEATRICE	19/09/1976	AG	18	SIC00000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CHINNICI	ANTONIO	25/08/1980	PA	18	SIC00000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DI MARIA	FILIPPA	25/04/1961	PA	18	SIC00000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DI STEFANO	MARIA ANNA	11/05/1983	PA	18	SIC00000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	FILIBERTO	ELISA	06/01/1983	PA	18	SIC00000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	GIACALONE	ANTONELLA	13/06/1983	PA	18	SIC00000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	GAIPA	DANIELA	06/08/1978	PA	18	SIC00000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	LA MATTINA	TERESA	29/04/1973	PA	18	SIC00000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	INGARGIOLA	DANIELA	25/08/1977	TP	18	SIC00000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PICCIONE	DANIELA	22/07/1982	PA	18	SIC00000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PARISI	ROSALINDA	29/06/1979	PA	18	SIC00000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PISCIOTTA	ADELAIDE	23/09/1979	PA	18	SIC00000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	RUBERA	PAOLO	10/06/1962	PA	18	SIC00000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	ROLLERI	FRANCESCA PAOLA	11/02/1984	PA	18	SIC00000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	CICERO	ANNALISA	27/02/1979	RG	18	SIC00000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	CRISCIONE	GIUSEPPINA	01/03/1972	RG	18	SIC00000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	AGRO'	CARLA	06/12/1975	PA	18	SIC00000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	MEO	MARISA	17/05/1975	TP	18	SIC00000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	NICOLOSI	GIUSEPPA	05/02/1964	RG	18	SIC00000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	SPADARO	GIULIANA	09/01/1980	RG	18	SIC00000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	CAPPELLO	ESTER	02/01/1984	RG	18	SIC00000026	SICILIA AMBITO 0026	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	MUZZICATO	FRANCESCA	14/10/1982	SR	18	SIC00000026	SICILIA AMBITO 0026	AN	COMUNE



Sicilia	Siracusa	RUIZ	LILIANA	12/07/1972	SR	18	SIC0000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	ADAMO	PAOLA	10/09/1981	TP	18	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	DI PALERMO	ANTONELLA	15/08/1981	TP	18	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	FRANCHINA	LUCA	18/01/1980	TP	18	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	GIAMBINO	MARIA	16/07/1982	TP	18	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	PASTORE	MASSIMO	22/08/1963	TP	18	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	SIRAGUSA	ORIELLA	08/06/1983	TP	18	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	BELLOMO	NICOLINA	12/06/1982	AG	19	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	DI MAIDA	TANIA RITA	21/01/1980	AG	19	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	GRISAFI	FRANCESCA	02/02/1975	TO	19	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	PIRRERA	CALOGERO	09/08/1979	AG	19	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	SALAMONE	KATIA	13/10/1982	PV	19	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CONTI	ROSALIA	14/12/1982	PA	19	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	GULLI'	ANNALISA AGATA	05/02/1977	CT	19	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	GIORDANO	CONCETTA	26/01/1975	PA	19	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	MANGANO	CONCETTA MARIA BERNADETTE	12/08/1974	CT	19	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	MANNO	FEDERICA	07/04/1984	CT	19	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	ISIDORO	TECLA	03/02/1983	CT	19	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	STISSI	ALESSANDRA	02/01/1984	CT	19	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	DIGANGI	GIACOMA	12/06/1979	EN	19	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	FARACI	MARIANTONELLA	22/09/1983	EN	19	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CANNELLA	ANGELA	11/02/1982	PA	19	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	D'IZZIA	IVANA GAETANA	01/05/1980	CL	19	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MANGIAPANE	MELISSA	11/02/1981	LC	19	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MASCELLINO	LUCIA	09/02/1983	PA	19	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	RINICELLA	DONATELLA	17/03/1978	PA	19	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	SAPUTO	RITA	14/10/1983	PA	19	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	ZAPPALA'	DOMENICA	01/12/1981	CT	19	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	DI ROSA	ANNA LISA	01/09/1971	TP	19	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	RICCOBONO	ANGELA	18/08/1980	PA	19	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	VETRO	ARCANGELA	16/09/1967	AG	20	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CHIARAMONTE	ELIANA	24/01/1976	EN	20	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	LUCA	IVANA	06/04/1976	CT	20	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	MANNINO	ROSANNA	11/11/1976	CT	20	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	ANFUSO	CHIARA	19/11/1978	CT	20	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	SAITTA	SALVATORE	23/02/1978	CT	20	SIC0000009	SICILIA	AN	COMUNE



								AMBITO 0009		
Sicilia	Enna	PALERMO	ANNAMARIA	30/04/1979	CT	20	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	LA ROSA	MARIA	20/03/1981	PA	20	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PELLEGRINO	MARIACRISTINA	20/07/1983	PA	20	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PALAZZOLO	ROSALIA	16/10/1983	PA	20	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	TIRALONGO	CARMEN	26/10/1982	SR	20	SIC0000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	CAVALLARO	DARIO	31/03/1978	TP	20	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	ARDIZZONE	SANDRA	28/02/1975	TP	20	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	CARBONE	VINCENZA	11/02/1978	LT	21	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	CARACASI	GIUSEPPINA	30/10/1981	AG	21	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	LA VECCHIA	MARIA PAOLA	01/12/1978	AG	21	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	SORCE	LUCIA	04/05/1981	AG	21	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	TORTORICI	ANNA	07/05/1974	AG	21	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	TRAVERSA	NINETTA	23/11/1969	AG	21	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	VIRONE	ANITA	19/05/1982	AG	21	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	BRISCHETTI	LETIZIA	30/09/1979	CT	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CAMPIONE	MARIANNA	14/03/1983	EN	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CANNILLA	ROSSANA	24/12/1981	CT	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	COSTA	ELISABETTA	18/06/1970	VV	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	LA GUZZA	LUANA	21/05/1975	TV	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	MIGNEMI	LUCIA	24/03/1976	CT	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	MARINO	DOMINGA	03/10/1982	CT	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	NAVARRIA	MARILENA	26/04/1980	CT	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	PUGLIA	IRENE	24/04/1980	CT	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	PETRONACI	BIAGIA	18/04/1965	CT	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	RIVA	GABRIELLA	07/06/1980	CT	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	TOULLIER	GRAZIELA DESIDERIA	10/07/1974	CT	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	VIOLA	ROSALBA	30/10/1981	AG	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	VERZI'	DONATELLA	17/02/1971	CT	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	VITANZA	ANNA	08/02/1984	CT	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	ZINGALE	ROSANA	13/03/1976	CT	21	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	PUGLISI	SABRINA	04/04/1974	EN	21	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Enna	SANTORO	CINZIA	25/02/1976	EN	21	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BERTOLAMI	ROSANNA	06/03/1969	PA	21	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BIVONA	PATRIZIA	11/02/1980	PA	21	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	FERRARO	ANNA	16/10/1980	PA	21	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE



Sicilia	Palermo	GERVASI	ALESSIA	16/10/1981	PA	21	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	EMMA	SILVIA	21/10/1982	VA	21	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MAURO	IVANA	17/12/1981	PA	21	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PERRONE	MARILENA	24/04/1973	TP	21	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Palermo	RIINA	GIUSEPPE	27/05/1982	PA	21	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	SCIMECA	MARIA	18/12/1981	PA	21	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TOBIA	CINZIA	08/09/1977	TP	21	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TAORMINA	ANGELA	13/03/1979	PA	21	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TRENTACOSTI	PATRIZIA	14/05/1983	PA	21	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TRAINA	ORSOLA	29/04/1974	PA	21	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	CIARCIÀ	GIULIA	01/08/1974	RG	21	SIC0000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	IORE	MARIA	02/12/1968	RG	21	SIC0000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	ALCARAS	IVANA	24/07/1968	RG	21	SIC0000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	LA ROCCA	SILVIA	07/12/1980	RG	21	SIC0000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	MODICA	FRANCESCA	20/05/1978	RG	21	SIC0000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	MANA	MARIA TERESA	29/10/1982	RG	21	SIC0000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	TOMASELLO	CONCETTA	19/06/1971	RG	21	SIC0000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	CALAFIORE	ELIANA	18/05/1983	VR	21	SIC0000026	SICILIA AMBITO 0026	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	SANTUCCIO	MARIA ANTONIETTA	28/08/1978	SR	21	SIC0000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	CULCASI	VALENTINA	07/06/1982	TP	21	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	DE SIMONE	URSULA	02/06/1977		21	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	GUERRIERO	ANGELA	25/02/1982	TP	21	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	LOMBARDO	BRIGIDA	09/08/1972	TP	21	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	NICOSIA	ANNA MARIA	16/09/1978	TP	21	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	BELLAVIA	ROSA MARIA	22/10/1976	AG	22	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	LO MONACO	ROSA	17/04/1969	PA	22	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	MILIOTI	ILARIA	08/09/1981	AG	22	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	MARIA	LINA	20/01/1982	AG	22	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	ANALFINO	GIOVANNA	15/07/1973	AG	22	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	PECORARO	ERSILIA	11/11/1980	AG	22	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	RIZZO	ANGELA	29/12/1977	AG	22	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CARCAGNOLO	SANDRA LAURA	15/09/1981	CT	22	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CATELLA	SERENA	23/08/1978	CT	22	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	LONGO	MICHELANGELO	06/10/1980	CT	22	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	MILAZZO	NICOLETTA	27/08/1981	EN	22	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	NAPOLITANO	LALENA	30/04/1977	CT	22	SIC0000010	SICILIA AMBITO 0010	AN	COMUNE



Sicilia	Catania	ARENA	TIZIANA FEBRONIA	09/10/1982	CT	22	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Catania	ROSSI	CONCETTA SIMONA	07/03/1980	CT	22	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	SOTERA	MARIA GRAZIA	29/09/1980	CT	22	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	VACCARO	CARMELA	04/09/1982	AG	22	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	BARBAGALLO	BARBARA	10/01/1974	EN	22	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BONFIGLIO	LAURA	24/02/1984	PA	22	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BISULCA	SILVANA	24/06/1983	PA	22	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CAMPISI	VALENTINA	07/12/1978	PA	22	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CORSO	TERESA	01/10/1979	PA	22	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CASTRONOVO	MARIA	30/07/1981	PA	22	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DIBENEDETTO	GIOVANNA	20/04/1981	SR	22	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DI NATALE	MANUELA	16/07/1978	PA	22	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DRAGOTTO	FRANCESCA PAOLA	22/03/1984	PA	22	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	LO BURGIO	AURELIA	02/09/1969	PA	22	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	LONGO	LEONARDA	21/01/1984	PA	22	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	LA PORTA	SILVANA	06/09/1980	AG	22	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	ANDREOZZI	CINZIA	31/05/1974	PA	22	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PERRONE	CLAUDIA	12/01/1981	PA	22	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	PETROLO	MARISTELLA	04/10/1982	RG	22	SIC0000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	PIZZIMENTO	ELISABETTA	12/02/1976	CT	22	SIC0000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	MOLLI	BRUNELLA	19/02/1981	SR	22	SIC0000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	RISTUCCIA	VALENTINA	22/09/1970	SR	22	SIC0000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	TIRALONGO	ENZA	10/07/1983	SR	22	SIC0000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	FIOCCO	CATERINA	20/10/1982	TP	22	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	GALATI	DANIELA	29/09/1977	TP	22	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	ANGELO	ANNA MARIA	20/03/1979	TP	22	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	SINACORI	SONIA	10/11/1982	TP	22	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	STELLINO	IRENE	18/12/1982	TP	22	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	CALDARA	ANTONELLA	04/09/1982	AG	23	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	CALANDRINO	GIUSEPPA DANIELA	18/08/1976	AG	23	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	CARUSO SPINELLI	ILARIA DOMINIQUE	06/07/1982	PA	23	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	CAVALERI	ANNA	13/01/1982		23	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	GALLUZZO	MARIANNA VERA	21/06/1969	AG	23	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	GIOVINCO	ANTONELLA	02/06/1981		23	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	MARCHETTA	FEDERICA	02/05/1984	AG	23	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	SPAGNOLO	FATIMA LOREDANA	16/12/1973	ME	23	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE



Sicilia	Caltanissetta	MOSCATO	EDUARDO MARIA	14/07/1977	AR	23	SIC00000005	SICILIA AMBITO 0005	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Catania	CHIMERA	GIUSEPPA	21/06/1971		23	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	CASSANITI	MARISA	10/08/1972	CT	23	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	GUARNERA	MARIA CRISTINA	08/08/1977	CT	23	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	LOMBARDO	ANGELA	14/09/1977	CT	23	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	MONACO	CINZIA	01/08/1974	CT	23	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	IAPICHELLO	PAOLA LUCIA	04/01/1973	CT	23	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	PINZONE FACCIONE	LILIANA	08/01/1978	ME	23	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	PIZZARDI	CONCETTA	23/05/1956	CL	23	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	SORBELLO	AGATA	02/05/1973	CT	23	SIC00000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	SORANO	LINDA	23/12/1982	CT	23	SIC00000010	SICILIA AMBITO 0010	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	CICERO	MARILENA	24/12/1977	ME	23	SIC00000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	DAINOTTO	ELISA ROSA	16/04/1973	EN	23	SIC00000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	GIUNTA	GIULIANA	28/02/1984	EN	23	SIC00000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BELLONE	ANTONINA	27/04/1983	PA	23	SIC00000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	ADAMO	DEBORA	22/10/1977	PA	23	SIC00000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DI MATTEO	ILENIA	25/04/1971	PA	23	SIC00000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DI ROSA	PIETRA	22/10/1982	PA	23	SIC00000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	D'ASDIA	ALESSANDRA	30/01/1983	PA	23	SIC00000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MACALUSO	RITA	21/07/1978	PA	23	SIC00000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MANZO	FRANCESCA	19/04/1982	TP	23	SIC00000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	AMATO	LUCIA	27/07/1977	PA	23	SIC00000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	INGARGIOLA	CINZIA	25/08/1977	TP	23	SIC00000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	INTRAVAIA	ILARIA	21/04/1979	PA	23	SIC00000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PAGANO	ANNA ELISA	25/07/1975	PA	23	SIC00000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	SCLAFANI	VIRGINIA	13/09/1982	PA	23	SIC00000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TINERVIA	CROCIFISSA	03/04/1965	PA	23	SIC00000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	BAGLIERI	LOREDANA	18/11/1979	RG	23	SIC00000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	BRULLO	PAOLA	07/10/1980	RG	23	SIC00000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	BRANCHETTI	FABRIZIA	08/04/1984	RG	23	SIC00000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	CALDARELLA	ADRIANA	06/01/1977	RG	23	SIC00000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	DENARO	DORENA	17/06/1983	RG	23	SIC00000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	BISICCHIA	BARBARA	07/10/1980	SR	23	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	CICERO	GIOVANNA	15/05/1968	SR	23	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	D'ANGELO	FRANCESCA	18/09/1979	SR	23	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	MACAUDA	ROSARIA	18/05/1981	RG	23	SIC00000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE



Sicilia	Siracusa	SCARSO	IVANA	08/08/1983	RG	23	SIC0000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	SALEMI	VINCENZINA	13/12/1983	SR	23	SIC0000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	ADRAGNA	GIUSEPPINA	29/05/1975	TP	23	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	AMICO	GIUSEPPINA	25/03/1983	TP	23	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	MARINO	MARTA DORA	23/08/1980	TP	23	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	PIPITONE	NUNZIA STEFANIA	20/05/1980	TP	23	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	CHIESA	CATERINA	12/02/1977	AG	24	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	GARUFO	CONCETTA	05/12/1979	SA	24	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	MURATORE	ROSSELLA ANTONELLA	12/06/1982	TP	24	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	PALUMBO PICCIONELLO	MONICA	18/01/1977	AG	24	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	PATTI	ANGELA	19/10/1973	PA	24	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	SIGNORELLO	MARGHERITA	21/06/1978		24	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Agrigento	SIRACUSA	CROCETTA	15/02/1971	AG	24	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003	AN	COMUNE
Sicilia	Caltanissetta	ABATE	MARIA AGNESE	22/02/1982	CT	24	SIC0000004	SICILIA AMBITO 0004	AN	COMUNE
Sicilia	Caltanissetta	CRAVANA	GIUSEPPINA	11/06/1976	CL	24	SIC0000005	SICILIA AMBITO 0005	AN	COMUNE
Sicilia	Caltanissetta	LO BARTOLO	GIUSEPPE	26/10/1964	CL	24	SIC0000005	SICILIA AMBITO 0005	AN	COMUNE
Sicilia	Caltanissetta	VELLA	SAVERIA SABRINA	30/07/1980	CL	24	SIC0000005	SICILIA AMBITO 0005	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	INDELICATO	PATRIZIA	21/08/1974	CT	24	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	PANTANO	SALVATORE	19/10/1964	CT	24	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	PARISI	PATRIZIA	24/07/1976	CT	24	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	QUATTROCCHI	ANNA	20/01/1969	CT	24	CTEE8AZ05L	M.ALESSI	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	SCRIBANO	ANNALISA	24/07/1981	CT	24	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	SANFILIPPO	AGOSTINA	22/02/1972	EN	24	SIC0000010	SICILIA AMBITO 0010	AN	COMUNE
Sicilia	Catania	SAPUPPO	GIUSJ	01/01/1969	CT	24	SIC0000010	SICILIA AMBITO 0010	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	NOTO	ORIANA	05/08/1979	EN	24	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BADAGLIACCO	ALESSIA	30/08/1979	PA	24	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CHIMENTI	MICHELA	14/11/1982	PA	24	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	COLLETTA	MARIANNA	19/09/1970	PA	24	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CONSIGLIO	ANTONELLA	30/05/1983	PA	24	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CAPANO	TERESA	23/06/1974	CS	24	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	FURNARI	VERA	20/09/1982	ME	24	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	FERRARA	GIUSEPPA	26/02/1972	PA	24	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	GUZZARDO	BARBARA	05/03/1981	PA	24	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	ALBA	DANIELA	12/06/1971	PA	24	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	LO BAIDO	LIVIA	23/06/1981	PA	24	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MAGGIO	GIUSEPPINA	07/01/1966	TP	24	PAEE8AA03 C	I.C. CRUILLAS- PLESSO SALERNO	AN	COMUNE



Sicilia	Palermo	MURIELLA	MARIA	18/07/1975	PA	24	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MERENDINO	ANNA	18/01/1979	PA	24	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PRESTIGIACOMO	MARIA GRAZIA	04/09/1969	PA	24	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PITARRESI	MARIA	24/11/1972	PA	24	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	ROSSI	ROSALIA	11/03/1977	PA	24	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	SERRADIFALCO	ANTONIO	06/01/1983	PA	24	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	STASSI	GIOVANNA	07/11/1974	PA	24	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TORALBO	BENEDETTA	25/12/1978	PA	24	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	VINCIGUERRA	DANIELA	25/12/1970	PA	24	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	ZAFFERANO SGROI	GIUSI	07/06/1982	PA	24	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	BATTAGLIA	GIOVANNA	20/11/1966	CT	24	SIC0000023	SICILIA AMBITO 0023	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	FRASCA	ELISABETTA	10/08/1980	RG	24	SIC0000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	PATERNO'	MARCELLA	30/03/1974	RG	24	SIC0000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	SAMMITO	ROSARIA	20/06/1976	RG	24	SIC0000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Ragusa	ASSENZA	SARINA	28/04/1974	RG	24	SIC0000024	SICILIA AMBITO 0024	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	LOREFICE	ROSSELLA	16/01/1978	SR	24	SIC0000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	PISTRITTO	IRENE	12/05/1971	CT	24	SIC0000025	SICILIA AMBITO 0025	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	ROSSITTO	CHIARA	06/04/1982	SR	24	SIC0000026	SICILIA AMBITO 0026	AN	COMUNE
Sicilia	Siracusa	VALVO	SEBASTIANA	14/08/1973	SR	24	SIC0000026	SICILIA AMBITO 0026	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	ACCARDI	CATERINA	16/05/1973	TP	24	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	CARACCI	ROSALINDA	08/08/1982	TP	24	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	ADRAGNA	MARIA	11/02/1973	TP	24	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	GIACALONE	ROSA	24/05/1982	TP	24	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	SCIBILIA	SILVIA	09/01/1970	TP	24	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE
Sicilia	Trapani	SCIORTINO	FRANCESCA	02/09/1983	TP	24	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	AN	COMUNE

In tale contesto, non v'è chi non veda l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, **risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).**



È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati, la ricorrente, in virtù del punteggio conseguito 24 (18+6), avrebbe sicuramente ottenuto l'assegnazione presso un ambito territoriale più vicino al luogo di residenza e comunque inserito fra le sue preferenze, e non in Emilia Romagna, a Fiorano Modenese, località, peraltro, indicata al n°29 delle scelte, obbligatorie per legge e non volontarie, fatte dalla ricorrente.

Di contro, si ribadisce, la esponente, nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, si è vista scavalcata da numerosi altri docenti che avevano riportato un punteggio inferiore a quello ricorrente e che non avevano diritto ad alcuna priorità e/o precedenza.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A., nemmeno in sede di valutazione del Reclamo presentato per l'annullamento del trasferimento in autotutela, in merito ai criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Per l'effetto, tutti gli aspiranti, compresa la ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dall'Amministrazione scolastica per l'adozione delle determinazioni in contestazione.

Risulta così evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241/90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere



congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.241, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.”* **(cfr per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez II, 21.06.11, n. 5479).**

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell’azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell’iter logico – valutativo seguito dall’amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l’Amministrazione resistente ha trasferito la ricorrente a centinaia di chilometri dal Comune di residenza senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore ad ambiti territoriali più vicini alla Regione Sicilia.

Anche da qui, dunque, l’illegittimità degli atti in base ai quali è stato disposto il trasferimento della ricorrente in Lazio, a Roma.



B) Errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenza, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità. Violazione delle norme e dei principi di auto -organizzazione fissati dal D.L. 165/2001.

Mancata applicazione della sospensione della mobilità stabilita dai vari Tribunali Amministrativi dell'operatività dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 - Violazione dell'obbligo di legge di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente, così come la intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016, che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate.

Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza



ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio.

L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto.

Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dall'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti tutte le procedure di mobilità, assegnando posti con precedenza a soggetti che non avrebbero avuto il relativo diritto, così come esposto nei superiori motivi, e che ha creato un effetto "a cascata" ed ha ridotto i posti per i soggetti effettivamente titolari di posizioni idonee, tra i quali l'odierna ricorrente che, per effetto dell'illegittima esecuzione ed applicazione dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016, si è vista negare il proprio diritto all'assegnazione e trasferimento su ambito SICILIA Ambito 011 alla stessa spettante.

La procedura di assegnazione - trasferimento della ricorrente è gravemente illegittima e viziata da tutti motivi di fatto di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo.

Ma, tale illegittima assegnazione e procedura, ha causato ulteriori ed



ancora più gravi conseguenze per la ricorrente, cui ha negato l'assegnazione definitiva presso l'ambito SICILIA Ambito 00011, dove la stessa avrebbe dovuto essere assunta in ruolo con decorrenza giuridica dall'1 Settembre 2015.

Nel caso di corretta applicazione delle procedure di assegnazione e mobilità, la ricorrente avrebbe ottenuto l'ambito Sicilia Ambito 00011, primo ambito richiesto, ovvero il luogo ed ambito disponibile ed immediatamente più vicino, giammai il luogo di attuale assegnazione che dista ben 1300 Km dalla abitazione della ricorrente e del suo nucleo familiare.

Il mancato riconoscimento di tale sede e l'assegnazione di ruolo presso la Regione Sicilia, anche alla luce della mobilità già avvenuta su tutto il territorio nazionale, di fatto impedisce, anche per il futuro, alla ricorrente di potere (anche nelle successive mobilità triennali) fare rientro in Sicilia nella Provincia di Enna, dalla quale, di fatto, allo stato attuale la deducente è sostanzialmente esclusa.

Anche eventuali assegnazioni provvisorie non cambierebbero la sostanza dei fatti e costringerebbero, comunque, la deducente ad effettuare scelte inaccettabili ed ingiuste, così come già prospettato nel presente ricorso, ovvero abbandonare la casa e la propria famiglia, oppure rinunciare definitivamente al proprio lavoro ed alla relativa retribuzione, fonte di sostentamento.

La ricorrente, per effetto del trasferimento, vista la distanza, non può in alcun modo conciliare la situazione in cui essa è stata costretta a causa del trasferimento.



Con il trasferimento della ricorrente, così come di altri sfortunati dipendenti, si è posta in essere un avere propria "deportazione" di lavoratori e distruzione di intere famiglie comunità.

Non è certamente pensabile che un lavoratore, che ha sempre svolto la propria attività nella Provincia di Enna, sia stato di fatto costretto a subire tale violazione di legge e discriminazione.

Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Il trasferimento della deducente e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

Per altro, è noto ed è stato dimostrato che molti soggetti partecipanti hanno avuto l'assegnazione di punteggi errati (addirittura impossibili - punti superiori a 300), che titoli di precedenza non sono stati applicati agli aventi diritto (come la ricorrente), mentre a soggetti non titolari del relativo diritto sono state assegnate precedenza non dovute, in alcuni casi sono stati assegnati posti in eccedenza rispetto alle disponibilità ed in molti altri casi non sono stati assegnati tutti i posti disponibili ed allo stesso modo non sono stati chiariti i principi e le norme applicate per la determinazione dei posti disponibili.

Sul *fumus boni juris*

Il *fumus boni juris* è chiaramente evidenziato nelle motivazioni di fatto e di diritto svolte nel presente ricorso.



I diversi Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella della ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi.

Sul punto sono stati emessi diversi precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità, in considerazione dei relativi **“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”**(Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir. Lav.2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib Agrigento – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28.03.2001, in Lavoro giur. 2001, pag.778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016).

Inoltre, si evidenziano e richiamano:

- Ordinanza n.16081/2016 del Tribunale di Patti – sez. Lavoro, resa nel procedimento n.2497-1/2016 R.G. che si allega e richiama integralmente, anche in considerazione dei plurimi aspetti di illegittimità sanciti ed altro, che non si riportano per brevità in quanto già esposti in premessa, e con la quale viene anche chiarito che con il trasferimento *“verrebbe privata la ricorrente del proprio ruolo di madre non essendo immaginabile che il figlio si trasferisca unitamente alla stessa dovendo attendere ai propri impegni scolastici. Ciò rappresenta un danno non ristorabile, grave ed irreparabile, al diritto inviolabile della ricorrente di sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale.”*;

- l'Ordinanza n.28744/2016 del 16.09.2016 resa dal Giudice del



Lavoro del Tribunale di Trani nel procedimento ex art.700 n.5890/2016 RG, che ha dichiarato l'illegittimità dell'assegnazione dell'Ambito di destinazione Friuli Venezia Giulia, in luogo dell'Ambito Territoriale Puglia (Foggia) richiesto, condannando l'Amministrazione scolastica competente all'assegnazione di una delle sedi disponibili nell'Ambito territoriale Puglia, o in altra sede elencata nelle preferenze espresse dalla ricorrente;

- l'Ordinanza resa a seguito di domanda cautelare nel giudizio di lavoro davanti al Tribunale di Salerno, appresa a mezzo stampa, che ha sospeso la mobilità in favore di una maestra salernitana, superata inspiegabilmente da colleghe con punteggio inferiore, secondo cui: *«La presente domanda cautelare è meritevole di accoglimento, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. In ordine al fumus, appare evidente che la ricorrente, nelle medesime condizioni di altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore»*. Tale provvedimento ha riconosciuto anche il danno alle famiglie per il trasferimento in una sede lontana.

- l'ordinanza di sospensione della mobilità emessa nel corso del procedimento n.6565/2016 RG dal TAR Lazio, in favore di alcuni docenti che hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'O.M. n. 241/2016 nella parte in cui consente ai docenti



assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti;

- **il Decreto N.04816/2016 REG.PROV.CAU. emesso dal TAR Lazio nell'ambito del procedimento n.6565/2016 RG, integrato da motivi aggiunti**, che ha sospeso l'efficacia degli atti di mobilità alla quale i ricorrenti erano stati sottoposti in attuazione dell'O.M. n.241/2016, ordinando al MIUR di mantenere i docenti interessati presso la loro sede di assegnazione provvisoria, fino al momento della trattazione collegiale della domanda;

- **il Decreto MIUR. AOOUSPRM. REGISTRO UFFICIALE(U).0018682.26-08-2016** con il quale USP Roma ha eseguito quanto stabilito con Decreto dal TAR Lazio N.04816/2016 REG.PROV.CAU.;

- **l'ordinanza di sospensione della mobilità n.4720/2016 REG.PROV.CAU. emessa nel corso del procedimento n.6780/2016 RG dal TAR Lazio**, che ha sospeso la procedura di mobilità ed ha fissato la trattazione del merito all'udienza del 20.10.2016.

Infine sulla dovutezza circa l'attribuzione del punteggio in sede di mobilità si richiamano:

- **il provvedimento ex art 700 cpc emesso dal Tribunale di Patti - Sezione Lavoro in data 31.10.2016**, depositato in data 02.11.2016, relativo al procedimento n.2497-1/2016 R.G., con il quale il Giudice del



Lavoro, accogliendo totalmente il Ricorso ex art.700 cpc, in corso di causa, avanzato dallo scrivente difensore, in un giudizio avente oggetto-fattispecie analoga a quella in esame, ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento, ma soprattutto la integrale illegittimità e violazione di legge da parte del MIUR nelle procedure di assegnazione delle sedi.

In particolare con tale decisione, che si allega e richiama integralmente, il Tribunale ha ritenuto e dichiarato l'illegittimità dell'operato del MIUR per le seguenti violazioni:

- violazione dei principi di rango istituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione (art.97 Cost.);
- dell'art.1, comma 108 legge n.107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine dalla tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale n.241/16;
- della legge n.62/00;
- dell'art.13 del contratto di mobilità.
- Di particolare rilevanza è, anche, la parte in cui nella decisione viene affermata l'illegittimità delle fasi previste dall'O.M.241/2016 e riconosciuto il diritto ad ottenere il punteggio per il servizio svolto negli istituti paritari, fatto non riconosciuto dal Ministero. **(cfr. Trib.Patti - Sez.Lav., ord. 31.10.16).**
- **i provvedimenti ex art. 700 cpc del Tribunale di Patti resi in data 15.11.2016 RG 2491/2016-1 ed in data 17.11.2016 RG 2493/2016-1 su istanze del sottoscritto difensore, che si allegano in copia, e che attengono a fattispecie in buona parte sovrapponibili ed analoghe a quella in esame.**



SUL PERICULUM IN MORA

Nello stesso Ricorso la deducente ha anticipato le motivazioni del grave ed irreparabile pregiudizio nella speranza che il MIUR, destinatario del Reclamo in autotutela ponesse rimedio alla grave situazione.

Purtroppo nulla di ciò è stato fatto.

Secondo l'avvenuto trasferimento definitivo presso l'I.C. *FIORANO MODENESE 1*[^], la ricorrente sin dal 1 settembre 2016 si è dovuta trasferire ed ha dovuto affittare una casa a Fiorano Modenese (MO) abbandonando così i due figli minori, la propria casa, gli affetti e la vita familiare, di relazione e sociale, il tutto, peraltro, percependo una retribuzione che non può garantire nemmeno le minime esigenze di vita (l'affitto di una casa ammobiliata, i viaggi e trasferimenti da e verso Fiorano Modenese).

Inoltre, i due figli di 10 e 13 anni di età che sono, in atto, costretti vivere con il padre, risentono del trasferimento forzoso e del fatto di essersi improvvisamente ritrovati senza madre, con ripercussioni fortemente negative sulla salute e sulla serenità dei minori, come specificato in premessa.

In particolare il figlio della ricorrente, **Vanadia Stefano**, sta subendo un gravissimo pregiudizio e danno alla propria salute a causa dell'allontanamento dalla madre.

Tale situazione di grave disagio è attestata dal certificato - relazione della Azienda Sanitaria Provinciale di Nicosia rilasciato dal Dipartimento di Salute Mentale in data 9 Novembre 2016, nel quale è riportata la seguente descrizione: **"Sindrome da disadattamento causato dalla**



prolungata assenza della madre che il bambino vive con sentimenti abbandonici. Presenti sentimenti di colpa disistima con tendenza al ritiro sociale. Presente tristezza perdita di interesse con grave riverbero sulle prestazioni scolastiche. Presenti disturbi dell'attenzione e della concentrazione. Disturbi del comportamento caratterizzati da irritabilità impulsività. Riferita enuresi notturna."

Inoltre, l'irritabilità ed lo stato psichico del minore, che ha mutato radicalmente il proprio comportamento, ha determinato in data 13 Novembre 2016, a pochi giorni dalla data di compleanno, una caduta con la bicicletta, che ha comportato la frattura del polso sinistra e ferita lacero-contusa nella regione mentoniera, come da certificazione del Pronto Soccorso P.O. di Nicosia.

Anche in tale occasione, il minore Stefano Vanadia, non può essere accudito e confortato dalla madre che è lontana in virtù di un trasferimento illogico ed illegittimo.

La ricorrente è vittima di una vera e propria "deportazione", che la pone davanti a scelte tragiche ed inaccettabili, per lei e per l'intero nucleo familiare.

Inoltre, il marito della ricorrente in atto è disoccupato e pertanto lo stipendio della ricorrente rappresenta l'unica fonte di sostentamento certa per la famiglia, messa a dura a prova dai costi ingenti che la docente subisce in virtù del trasferimento a Fiorano Modenese.

Il trasferimento, evidentemente provoca gravissimo pregiudizio e danno, con effetti irreparabili per la ricorrente, che vanno ad intaccare, oltre che



l'aspetto economico/patrimoniale dell'intero nucleo familiare, anche la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

In conseguenza di ciò la ricorrente ha dovuto abbandonare la propria famiglia (marito e i due figli minori, affidati al padre con ulteriori altri disagi familiari), ha preso in affitto una casa a Fiorano Modenese (MO), con il conseguente esborso dei relativi costi, superiori allo stipendio di circa €1.300,00 mensili.

Inoltre, il marito della ricorrente, disoccupato, dovendo accudire i due figli minori, in assenza della madre, si trova nell'impossibilità di reperire un lavoro in maniera agevole.

Tale situazione determina un inesorabile impoverimento dell'intero nucleo familiare ed aggrava la situazione economica che la famiglia in maniera irreparabile, a causa di un trasferimento illegittimo, che nei fatti impedisce alla ricorrente di rintonare a casa periodicamente, in quanto non può sostenere gli ingenti costi dei trasferimenti.

Quanto accaduto, nei fatti, lede irrimediabilmente l'unità del nucleo familiare e determina un grave danno alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei propri figli che improvvisamente, si ritrovano senza madre!

Ciò ha stravolto negativamente la vita privata, familiare e sociale della Docente Tumminaro, determinando anche un grave pregiudizio alle



condizioni economiche della deducente, a causa della necessità di dovere fronteggiare spese insostenibili e non preventivate.

Come anticipato, la ricorrente, con **Determina Sindacale numero 18/2016 del Comune di Nicosia**, è stata nominata componente del consiglio di amministrazione della "Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia", che è un ente pubblico economico.

La distanza e l'allontanamento della ricorrente rendono di fatto per la stessa assolutamente impossibile lo svolgimento del mandato e creano gravissimo pregiudizio e danno non solo alla ricorrente, ma alla funzionalità dello stesso Ente, che non può svolgere regolarmente la propria attività, nonostante ai componenti del consiglio di amministrazione spettano gli stessi diritti e le stesse priorità dei consiglieri comunali e degli assessori, ovvero dei pubblici amministratori, in quanto la suddetta Azienda è un ente pubblico economico.

Ciò è dimostrato anche dall'originale della delibera del Consiglio Comunale numero 33 del 17 Aprile 2013 del Comune di Nicosia, nella quale all'art.1 dello Statuto, ivi allegato, viene specificato che **la natura giuridica della predetta azienda fa riferimento al Decreto Legislativo 267/2000, nonché agli articoli 139 fino al numero 160 del Regio Decreto n.3267/1993, nonché agli artt. dal n. 137 al n.168 della Legge 1126/1926, all'art. 4 della Legge 291/1952 e della Legge Regionale n.14/2006, art.17, e che**, così come risulta dal comma 10 dell'art.12 del predetto Statuto, ai Consiglieri dell'Azienda



aspettano le stesse incompatibilità previste dall'art.78 del Decreto Legislativo 267/2000.

La normativa nazionale e regionale prevedono un'assoluta equiparazione tra la posizione del consigliere di amministrazione di enti economici territoriali, come enti pubblici quali comuni, province e regioni.

Tale determinazione è asseverata anche dal Consiglio di Stato con sentenza n.2605/2001 e la Cassazione Civile con ordinanza n.33691/2002, così come la Cassazione Civile n.3171/2002, che hanno stabilito il principio secondo il quale gli **enti istituzionalmente dipendenti dall'ente locale e che assurgono, rispetto ad esso, ad un ruolo di organizzazione del sistema amministrativo, così come consorzi ed aziende speciali, sono strumentali per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici e funzioni, fanno parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati medesimi.**

In virtù di quanto sopra, le funzioni che svolge la ricorrente sono di fatto equiparate e necessitano di quel rapporto di continuità e presenza, che sono presupposto necessario per lo svolgimento del mandato amministrativo.

Pertanto alla ricorrente deve riconosciuto il diritto alla precedenza di legge prevista dall'art.18 della L.03.08.1999 n.265 per il PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI.



Sul punto basta citare il Tar Calabria, con la sentenza n.394 del 2016, ed altre pronunce conformi sul punto che hanno stabilito che l'articolo 78 del decreto legislativo 267/2000 (testo unico enti locali) risponde alla finalità di agevolare il lavoratore investito di una carica pubblica, rimuovendo gli eventuali ostacoli che possono impedire legittimo svolgimento del suddetto ufficio e, dunque, di porlo nelle condizioni di espletare il mandato elettorale, possibilmente senza limitazioni riconducibili all'attività lavorativa svolta.

Nel caso in questione, **la distanza e l'allontanamento della ricorrente rendono di fatto per la stessa assolutamente impossibile lo svolgimento del mandato e creano un danno grave ed irreparabile non solo alla ricorrente, ma alla funzionalità dello stesso ente, che non può svolgere regolarmente la propria attività.**

In mancanza di annullamento del trasferimento sarebbe costretta ad una scelta drammatica: dimettersi dalla carica pubblica ovvero rinunciare al posto di lavoro ed alla relativa retribuzione.

Alla luce di quanto sopra, la gravità ed irreparabilità del danno subito dalla deducente impongono (sia consentito il termine) l'adozione di un provvedimento urgente, immediatamente esecutivo ed inaudita altera parte.

I tempi necessari per la fissazione dell'udienza e la notifica, infatti, sono incompatibili con le necessità quotidiane della famiglia della deducente, con la salute della prole e con l'aggravata condizione economica della



stessa, come detto in precedenza e attestato dalla documentazione allegata, alla quale, per brevità, si fra espresso richiamo.

Allo stesso modo, solo un procedimento immediato consentirebbe alla deducente di non dovere subire ulteriore grave pregiudizio e danno familiare nei confronti dei figli, oltre che relazionale e sociale.

La ricorrente vittima di una vera e propria "deportazione", che la pone davanti a scelte tragiche ed impensabili.

Ciò è inaccettabile in uno stato di diritto ed è frutto di scelte e di violazione di norme di legge e del comune buon senso, che non possono essere consentite!!!

Basti pensare che senza questa "buona scuola" la ricorrente, così come la maggior parte dei soggetti assunti, avrebbe continuato a lavorare nella provincia di Enna ed in breve tempo sarebbe stata addirittura immessa in ruolo regolarmente, senza traumatiche deportazioni o altro, frutto di scellerate scelte di mobilità forzata.

Tale situazione, nonché l'urgenza di quanto accaduto, inducono la ricorrente ad avanzare istanza ex art 700 cpc o di altro provvedimento urgente ed immediatamente esecutivo, anche inaudita altera parte che sospenda, revochi ed annulli il trasferimento impugnato.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la ricorrente, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, rigettato ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di



discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito,
Voglia accogliere le seguenti domande e

conclusioni

1) **con provvedimento ex art 700 cpc, anche con provvedimento inaudita altera parte ed immediatamente esecutivo come per legge,** Voglia:

- dichiarare la nullità e annullabilità, inefficacia ed inesistenza del trasferimento della ricorrente presso il Emilia Romagna – Ambito 0011 e l'assegnazione presso l'Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ di Fiorano Modenese (MO) ed ordinare al MIUR e ad ogni Ufficio competente di procedere all'immediata assegnazione - trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale: AMBITO SICILIA Ambito 00011 - Provincia di Enna, nel Comune di Nicosia, ove la stessa risiede con la propria famiglia, o in altro Comune o scuola più vicina o ritenuta idonea, ovvero come per legge nell'ambito SICILIA Ambito 00011, ovvero presso il Comune di Nicosia e per l'effetto ordinare al MIUR di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge, il tutto nel rispetto della precedenza-priorità spettante alla deducente come per legge, compreso il diritto al riconoscimento della precedenza ai sensi dell'art.18 della L.03.08.1999 n.265 per il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;

2) sempre con provvedimento urgente ex art. 700 cpc, anche in caso di mancata emissione del provvedimento inaudita altera parte, accertare, ritenere e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità ed



inesistenza del trasferimento della ricorrente presso la Regione Emilia Romagna – Ambito territoriale 00011, ed accertare, ritenere e dichiarare che la istante ha diritto ad ottenere la sede definitiva -assunzione presso la Provincia di Enna, Sicilia Ambito 0011, nel Comune di Nicosia, nella sede richiesta dalla stessa o in altro Comune o scuola più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge, il tutto nel rispetto della precedenza - priorità spettante per legge, compreso il diritto al riconoscimento della precedenza ai sensi dell'art.18 della L.03.08.1999 n.265 per il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;

3) disporre il trasferimento e l'assegnazione alla ricorrente della sede definitiva - ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza, ovvero Comune di Nicosia, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza - priorità, dei titoli, del punteggio e della specializzazione di cui la stessa è titolare;

4) in ogni caso, previa convocazione delle parti e fissazione dell'udienza di rito e nel contraddittorio delle parti adottare, in ogni caso, il provvedimento ed ogni atto chiesto dalla ricorrente ai fini dell'accoglimento delle relative domande;

5) Condannare controparte alle spese compensi onorari accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.



L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBAMSM70D28F158V, che la propria pec è massimilianofabio@pec.giuffre.it, il proprio fax è 0941 701160.

La docente Tumminaro Giuseppa ha dichiarato che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art.76 DPR 15/2002, non è superiore ad €34.107,72, come da autocertificazione allegata.

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia accogliere i seguenti mezzi di prova:

a) Prova per testi sulle circostanze di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 e 57 della premessa precedute dalla locuzione "vero o meno", escluse espressioni generiche, valutative e non ammissibili, con i seguenti signori:

- Sig. **Di Franco Michele** nato a Nicosia il 23.07.1960, cod. fisc c.f.: DFRMHL60L23F892W ed ivi residente in Via G.Falcone n°1;

Sig.ra **Castrogiovanni Carmela** nata a Nicosia il 23/03/1961, c.f.: CSTCML61C64F892M ed ivi residente in Via Nazionale n°41;

Sig.ra **Tumminaro Carmela** nata a Nicosia il 04/07/1978, ed ivi residente in Via Chiasso delle Galline,3;

-DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di

1) sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP, degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR



e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere se le procedure di selezione ed assegnazione della sede ed il trasferimento della ricorrente sono legittimi e se è stata assegnata o meno una sede conforme alle norme di legge, ai titoli, preferenze e punteggi ed a quanto esposto in ricorso;

2) accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il provvedimento di trasferimento della ricorrente è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla scrivente e se la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso il primo ambito richiesto nella relativa domanda ed a quelli indicati in progressione e se il criterio della viciniorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;

3) svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva spettante effettivamente alla parte ricorrente nel rispetto della preferenza, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti
- 2) Carta d'identità TUMMINARO Giuseppa;
- 3) Proposta di assunzione ai sensi della L.107/2015 _ FASE C;
- 4) Contratto a t.i. docente TUMMINARO Giuseppa;
- 5) Accettazione Contratto a t.i. docente TUMMINARO Giuseppa;
- 6) Domanda di mobilità;



- 7) Domanda mobilità vistata USP MODENA;
- 8) email trasferimento in EMILIA ROMAGNA AMBITO 0011 del 29.07.2016;
- 9) email del 24.08.2016, per l'assegnazione all'Istituto "Fiorano Modenese 1^";
- 10) Reclamo del 5.08.2016;
- 11) Autocertificazione stato di famiglia;
- 12) Domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2016/17 per la scuola primaria;
- 13) Domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2016/17 per la scuola dell'infanzia;
- 14) Disponibilità insegnamento sostegno senza titolo;
- 15) Decreto e Bollettino dei trasferimenti USP MODENA;
- 16) Decreto e Bollettino dei trasferimenti USP ENNA;
- 17) Graduatoria definitiva utilizzazione e assegnazione provvisoria primaria, ENNA;
- 18) Graduatoria definitiva utilizzazione e assegnazione provvisoria infanzia, ENNA;
- 19) Utilizzazioni e assegnazioni interprovinciali primaria 2016/17 USP ENNA;
- 20) Utilizzazioni e assegnazioni interprovinciali infanzia 2016/17 USP ENNA;
- 21) copia CCNLL del 29.11.2007 - Scuola;
- 22) copia CCNI dell'8.4.2016;



- 23)CCNI per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s.
2016/17;
- 24)Ipotesi Contratto Utilizzazioni e Assegnazione a.s.2016/17;
- 25)Certificazione medica – Relazione del 9.11.2016, Neuropsichiatria
infantile CSM di NICOSIA per VANADIA STEFANO;
- 26) Certificato del Pronto soccorso del 13.11.2016 di VANADIA
STEFANO;
- 27)Autocertificazione della frequenza scuola Vanadia Andrea e Vanadia
Stefano;
- 28) Decreto conferma in ruolo;
- 29)Dichiarazione sostitutiva di certificazione per esenzione Contributo
Unificato;
- 30) Decreto e Bollettino dei trasferimenti USP MESSINA;
- 31) Decreto e Bollettino dei trasferimenti USP Catania;
- 32)Decreto e Bollettino dei trasferimenti USP Siracusa;
- 33)Decreto e Bollettino dei trasferimenti USP Ragusa;
- 34)Decreto e Bollettino dei trasferimenti USP Caltanissetta;
- 35)Decreto e Bollettino dei trasferimenti USP Trapani;
- 36)Decreto e Bollettino dei trasferimenti USP Agrigento;
- 37)Decreto e Bollettino dei trasferimenti USP Palermo;
- 38) Ordinanza n.16081/2016 del 2.11.2016 resa nel procedimento del
Tribunale di Patti - sez. Lavoro n.2497/2016-1 R.G.;
- 39)l'Ordinanza n.28744/2016 del 16.09.2016 resa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Trani;



- 40) Decreto N.04816/2016 REG.PROV.CAU. emesso dal TAR Lazio nell'ambito del procedimento n.6565/2016 RG, integrato da motivi aggiunti;
- 41) Decreto MIUR. AOOUSPRM. REGISTRO UFFICIALE(U). 0018682.26-08-2016 con il quale USP Roma ha eseguito quanto stabilito con Decreto dal TAR Lazio N.04816/2016 REG.PROV.CAU.
- 42) ordinanza di sospensione della mobilità n.4720/2016 REG.PROV.CAU. emessa nel corso del procedimento n.6780/2016 RG dal TAR Lazio;
- 43) Ordinanza del 15.11.2016 resa nel procedimento del Tribunale di Patti - sez. Lavoro n.2491/2016-1 R.G.;
- 44) Ordinanza del 17.11.2016 resa nel procedimento del Tribunale di Patti - sez. Lavoro n.2493/2016-1 R.G.;
- 45) massime, Tribunale di Roma del 26.01.2000;
- 46) Determina sindacale di nomina TUMMINARO Giuseppa nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda silvo-pastorale di Nicosia del 15.07.2016;
- 47) Approvazione dello Statuto dell'Azienda silvo-pastorale di Nicosia;
- 48) Partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Silvo Pastorale di Nicosia che si sono tenute dal 25.10.2016 al 31.10.2016;
- 49) sent_Cass_3971_del_19_03_12;
- 50) Sent_cons_di_stato_2605_del_09_05_2001;
- 51) ordinanz_Cassaz_33691_del_10_10_2002;
- 52) art. 20 LR Sicilia 30/2000;
- 53) art_31_TUEL_forma_associativa_tra_enti_locali;
- 54) Massima Tar Calabria n.894 del 02.09.2016.



Sant'Agata di Militello, 30.11.2016.

Avv. Massimiliano Fabio

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI
NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

PREMESSO

Il Ricorso ex art.700 in corso di causa;

RITENUTO

- 1) Che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, ove dovesse essere ritenuta la esistenza di controinteressati, la notifica in favore degli stessi può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;
- 3) Che la suddetta notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 4) Che la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE



di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del Sito Istituzionale del MIUR sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 30.11.2016.

Avv. Massimiliano Fabio

